

# COMUNE DI CASALGRANDE

---

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI BISOGNO

### *INDICE*

<b>TITOLO 1: NORME GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 3: SOGGETTI AMMESSI.....	2
<b>TITOLO 2: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI BASE.....</b>	<b>2</b>
ART. 4: SUSSIDI INTEGRATIVI DEL REDDITO FAMILIARE.....	2
ART. 5: SOVVENZIONI STRAORDINARIE.....	4
ART. 6: CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI INDIGENTI.....	4
ART. 7: PRESTITI SENZA INTERESSE.....	5
<b>TITOLO 3: CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO RETTE IN STRUTTURE.....</b>	<b>5</b>
ART. 8: CONTRIBUTI PER RICOVERI IN CASE DI BIPOSO.....	5
<b>TITOLO 4: MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE.....</b>	<b>6</b>
ART. 9: MODALITA' DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO .....	6
ART. 10: DOCUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	6
ART. 11: FORMA DI PRESTAZIONI.....	7
<b>ALLEGATO "A" .....</b>	<b>8</b>
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INTERVENTO SOCIALE.....	8

## **TITOLO 1: NORME GENERALI**

### *ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della L. 07.08.1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, limitatamente al settore Assistenza e Servizi Sociali.

### *ART. 2: PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO*

1. Visto il D.P.R. 616 del 24.07.1977, di attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge n. 382 del 22.07.1975 (art.25, I° comma), che assegna ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza o di beneficenza ai cittadini in stato di bisogno; l'Amministrazione Comunale realizza interventi economici diretti ed indiretti nel rispetto dei criteri contenuti nel presente Regolamento.

L'obiettivo finale è quello di garantire ad ogni cittadino, quindi anche a coloro che non siano in grado di raggiungerlo con le proprie forze (attraverso il reddito da lavoro o la pensione) un livello minimo di sussistenza o Minimo Vitale nel proprio ambiente di vita (art.38 della Costituzione, art.25 Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo).

Si intende per Minimo Vitale: il diritto di ogni cittadino a percepire un reddito minimo pari all'importo della Pensione Minima INPS.

### *ART. 3: SOGGETTI AMMESSI*

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi ai seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani residenti nel Comune di Casalgrande;
- b) cittadini stranieri e apolidi residenti nel Comune di Casalgrande, secondo le norme statali e internazionali vigenti;
- c) persone occasionalmente o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi del Comune o dello Stato di residenza, salvo eventuale possibilità di rivalsa sui Comuni di residenza.

## **TITOLO 2: PRESTAZIONI ECONOMICHE DI BASE**

### *ART. 4: SUSSIDI INTEGRATIVI DEL REDDITO FAMILIARE*

1. I sussidi integrativi del reddito familiare sono erogati per soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi determinati, a cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.

Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene

della persona, all'affitto, al riscaldamento e alla istruzione di base.

2. Al fine di soddisfare tali bisogni fondamentali la Giunta Municipale stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno l'importo del minimo vitale relativo all'anno successivo.

Tale importo è stabilito in forma di quota unitaria mensile ed è da rapportare al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla gravità della situazione sociale e sanitaria della stessa.

3. Le quote familiari per il calcolo del minimo vitale del nucleo sono stabilite dalle seguenti percentuali:

- persona singola: 120% della quota base;
- capo famiglia: 100% della quota base;
- 2° componente della famiglia: 70% della quota base;
- 3° e 4° componente della famiglia: 50% della quota base;
- oltre 4° componente della famiglia: 30% della quota base.

Ogni componente del nucleo familiare in situazione di non autosufficienza ha diritto al 150% della quota base.

4. L'erogazione del contributo economico deve tendere al raggiungimento del livello di minimo vitale rapportato alla composizione del nucleo familiare.

L'entità delle prestazioni economiche di base è calcolata dalla differenza tra l'importo minimo vitale per il nucleo familiare secondo quanto disposto al comma 2 e 3, e il reddito reale di cui il nucleo familiare richiedente effettivamente dispone.

5. Il calcolo del livello di reddito è da effettuarsi considerando:

- il reddito totale dei componenti il nucleo familiare;
- il 30% del reddito dei familiari non conviventi tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 Codice Civile.

L'accertamento del reddito familiare avviene:

- mediante l'ultima dichiarazione dei redditi;
- mediante le ultime due buste paga o libretti di pensione nel caso in cui la situazione di reddito sia modificata recentemente.

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si considerano i redditi al netto anche delle ritenute erariali.

Il reddito familiare reale è da calcolarsi al netto delle spese di affitto e di condominio, purché debitamente documentato.

Per ciò che concerne il computo dei redditi percepiti, oltre a quelli desunti dalla documentazione precedentemente specificata, occorre tener conto della eventuale fruizione di quei servizi sociali che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo a reddito indiretto (asilunido, scuola materna, scuola tempo-pieno). Il valore monetario di tale reddito va considerato.

Non va invece considerata la fruizione di servizi sociali e sanitari di carattere assistenziale, quali l'assistenza domiciliare, la fruizione di consultori, ecc.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate mensilmente e per un massimo di mesi 6; esse sono reiterabili dopo una nuova domanda e relativo procedimento.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono subordinate alla volontà, da parte dei soggetti attivi componenti il nucleo familiare, di ricercare attivamente un'occupazione.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono interrotte dall'ente erogante nel caso in cui da parte dei componenti attivi la famiglia esista il rifiuto di accettare un'occupazione adeguata.

L'esistenza dei parenti obbligati agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, ed in grado di provvedervi, esclude di norma dalla fruizione di interventi economici di carattere continuativo e straordinario. E' compito dell'ufficio di Servizio Sociale, competente per

territorio, convocare tali parenti e informarli dei rispettivi obblighi di legge.

L'assegnazione del contributo economico continuativo esclude ogni altro intervento economico o in natura, relativo ai bisogni ordinari (bolletta gas, cartelle delle tasse, ecc.), mentre possono essere proposti interventi di carattere eccezionale, di cui al punto successivo.

Qualora nel nucleo familiare assistito siano presenti componenti in età o in condizione lavorativa, non si eroga l'assegno personale continuativo, rapportato al minimo garantito, ma si interviene con contributi di carattere straordinario.

7. I sussidi integrativi al reddito familiare possono erogarsi esclusivamente ai cittadini di cui all'Art.3, comma 1, lettere a) e b).

#### *ART. 5: SOVVENZIONI STRAORDINARIE*

1. L'Amministrazione Comunale può erogare sovvenzioni straordinarie in relazione ad occasionali situazioni di emergenza individuale o familiare.

2. Le sovvenzioni straordinarie possono essere stabilite dietro relazione della competente Assistente Sociale e sentito il parere obbligatorio della Commissione Assistenza, in ordine alle seguenti situazioni:

- a) acquisto di sussidi sanitari e riabilitativi per cittadini inabili;
- b) come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari, le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili, per eventi eccezionali;
- c) interventi di sostegno scolastico e professionale a favore di soggetti in situazione di debolezza fisica, psichica e/o sociale;
- d) per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale e in un normale ambiente lavorativo di individui emarginati;
- e) interventi di primo intervento limitato al pernottamento di max 3 notti, alla fornitura di max 6 buoni pasto ed al rimborso delle spese di viaggio ferroviarie per il raggiungimento del Comune di residenza per i soggetti di cui all'Art.3, comma 1, lettera c).

3. Le sovvenzioni straordinarie sono erogabili in base a relazione dell'Assistente Sociale competente, che evidenzia le motivazioni di ordine economico e sociale alla base del bisogno e un relativo progetto di soluzione.

Nell'ambito della relazione vanno allegati:

- a) i preventivi e le ricevute di acquisto del sussidio sanitario e/o riabilitativo;
- b) la documentazione delle spese sostenute.

L'intervento eccezionale o straordinario si eroga, di norma, in denaro o in B.A..

4. Le prestazioni di cui al comma 2, lettere: a), b), c) o d) sono erogabili esclusivamente ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b). Le prestazioni di cui al comma 2, lettera e), sono erogabili ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere: a), b) e c).

#### *ART. 6: CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI INDIGENTI*

1. Hanno diritto ai contributi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere: a) e b), che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Viene considerato indigente, ai fini dell'erogazione di contributi per l'assistenza sanitaria chi presenti documentazione attestante un reddito pro-capite all'interno del nucleo familiare di appartenenza inferiore al minimo vitale garantito di cui all'Art.4.

3. Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:  
a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico operante all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni di cui all'oggetto possono essere fruitive presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;

b) prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico operante all'interno del S.S.N.

Sono escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

4. La documentazione attestante le spese sostenute per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, sono da consegnare entro l'ultimo giorno feriale di ogni mese all'ufficio Assistenza del Comune di Casalgrande. La Giunta Comunale, vista la documentazione attestante lo stato di indigenza e considerato il parere della Commissione Assistenza con cadenza bimestrale, decide il rimborso delle spese documentate.

#### *ART. 7: PRESTITI SENZA INTERESSE*

1. Per contingenti e transitorie situazioni di bisogno economico e sociale è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale prestiti senza interesse. Tali prestiti sono referibili, in via preferenziale, a situazioni in cui esistano ritardi nell'erogazione di pensioni o altri emolumenti per i quali si sia già maturato diritto.

2. La concessione di tali prestiti non è subordinata all'esistenza di requisiti economici particolari, ma all'esistenza di particolari situazioni di tipo socio-assistenziale quali:

- ricovero di anziani e/o adulti non autosufficienti in strutture protette;
- custodia di anziani e/o anziani non autosufficienti a domicilio;
- cure particolarmente urgenti.

3. Sono soggetti ammessi a questi contributi i soggetti di cui all'Art.3, comma 1, lettere a) e b).

### **TITOLO 3: CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO RETTE IN STRUTTURE**

#### *ART. 8: CONTRIBUTI PER RICOVERI IN CASE DI RIPOSO*

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi a cittadini di Casalgrande o a loro familiari, per l'abbattimento della retta di ricovero in case di riposo o case protette.

2. Per la determinazione dell'importo da erogare a copertura della retta valgono i criteri di contribuzione dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti, in base al vigente Regolamento

Comunale.

3. Sono soggetti ammessi a questi contributi i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b).

## **TITOLO 4: MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE**

### *ART. 9: MODALITA' DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO*

1. Le richieste di contributo per prestazioni inerenti il settore Servizi Sociali e Assistenza vanno inoltrate all'Assistente Sociale che ne cura la relativa istruttoria.

2. Le modalità generali di ricezione delle domande e di erogazione dei contributi, sono fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

### *ART. 10: DOCUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE*

1. Certificazioni del medico curante e ogni altra documentazione di carattere sanitario.

2. Dichiarazione sottoscritta dal richiedente, contenente l'indicazione dei parenti obbligati agli alimenti, nonché della composizione del proprio nucleo familiare di fatto, comprendendo in esso gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela con l'interessato, ai sensi dell'art.4 del Codice Civile.

3. Relazione, a cura degli operatori sociali, sullo stato dei rapporti familiari ed interpersonali in genere, dell'assistibile.

4. Relazione sulle condizioni abitative del richiedente, stilate dall'operatore sociale, su dichiarazione dell'interessato, ovvero da chi compie la visita domiciliare di accertamento.

5. Acquisizione di copia di ogni documento atto ad accertare la reale situazione economica dell'assistibile e dei familiari obbligati quali:

- pensionati: copia del libretto di pensione;
- lavoratori dipendenti: copia della busta paga (del mese precedente a quello in cui è stata presentata la richiesta, esclusi agosto e dicembre), ovvero della dichiarazione dei redditi;
- lavoratori autonomi: copia della denuncia dei redditi. In questo caso, come nel caso in cui l'assistibile sia pensionato delle categorie di lavoro autonomo, si dovrà provvedere ad approfondire la reale situazione economica, (con particolare riferimento alla proprietà immobiliare) e lavorativa, mediante visita domiciliare d'accertamento da parte dei VV.UU.;
- disoccupati: tesserino di iscrizione alle liste di disoccupazione.

6. Dichiarazione sottoscritta dall'interessato, certificante la proprietà di beni immobili, auto e ogni altro elemento patrimoniale.

## *ART. 11: FORMA DI PRESTAZIONI*

1. L'oggetto delle prestazioni deve essere costituito di regola da assegni in denaro, salvo casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.

2. E' facoltà dell'Assistente Sociale stabilire, qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, di sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente e comunque per un importo complessivo non superiore al Minimo Garantito, il contributo sotto forma di:

a) buoni alimentari;

b) pagamento diretto da parte del servizio amministrativo di fatture, conti, od obbligazioni a carico dell'utente, quali ad esempio le bolle di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica), il canone di affitto, ecc.;

c) esonero parziale dal pagamento dei servizi fruiti, o comunque dalla riduzione del contributo posto a carico dell'utente.

Tale opzione deve essere specificata e adeguatamente motivata nell'atto deliberativo.

## ALLEGATO “A”

### *PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INTERVENTO SOCIALE*

L'intervento in campo socio-assistenziale è soggetto a tutte le prescrizioni e a tutte le fasi che caratterizzano il procedimento amministrativo nel senso lato.

Il procedimento per l'intervento in campo sociale ha luogo a partire da:

- 1) un adempimento previsto e disposto dalla legge nazionale o regionale;
- 2) una segnalazione di bisogno assistenziale rispetto a soggetti definiti e individuati, proveniente da:
  - un familiare;
  - un insegnante;
  - un semplice cittadino venuto a conoscenza di fatti e persone o situazioni di disagio sociale;
  - le forze dell'ordine;
  - altri assistenti sociali o altri servizi comunali;
  - le autorità scolastiche locali;
  - dal personale della scuola e delle istituzioni e associazioni del territorio comunale;
  - da altri uffici comunali;
  - altri / diversi.

La segnalazione si traduce in un documento scritto (modulo – domanda - fascicolo) che viene sottoposto alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale, la quale può dare luogo, in base agli elementi di fatto in suo possesso, al completamento dell'istruttoria sul caso (che consiste principalmente nella raccolta di informazioni su:

- stato di famiglia e residenza;
- reddito pro-capite;
- altri contatti accertati presso altri servizi sociali o medico psichiatrici;
- schede o segnalazioni di carattere medico;
- abitudini di vita;
- condizione abitativa;
- condizione occupazionale.

La fase istruttoria si conclude con una proposta sul caso, consistente in:

- obiettivo dell'intervento;
- durata dell'intervento;
- uffici o servizi coinvolti;
- modalità di dimissione del caso.

In caso di urgenza la definizione amministrativa del caso è affidata alla Giunta Comunale dalla Assistente Sociale, con raccolta in via successiva del parere della Commissione Assistenza, negli altri casi l'intervento viene sottoposto alla Commissione Assistenza.

Questi procedimenti vengono attuati dall'Assistente Sociale del Comune:

- sulla popolazione anziana;
- sugli adulti in stato di semplice indigenza/disagio economico;
- sugli adulti soli o con problematiche psicologiche.

Nel caso in cui siano presenti minori, sia esplicitamente nella segnalazione, sia che la presenza di minori emerga dalla istruttoria, il caso è di competenza totale o parziale del Servizio Sociale U.S.L., là dove siano segnalati maltrattamenti o abusi su richiesta dei tribunali per i Minorenni.

E' da ricordare che il procedimento, anche nel caso dell'U.S.L., è lo stesso che è stata illustrato per il Comune, se si esclude naturalmente l'intervento del Tribunale per i Minorenni.

Le tipologie sono le seguenti:

1) ECONOMICO:

- erogazione di provvidenze economiche, a termine e in misura minima, per il sostentamento di singoli o famiglie;
- erogazione di buoni alimentari;
- esenzione di rette scolastiche;
- pagamento libri di, testo o altre spese scolastiche;
- contributi per acquisto generi di prima necessità.

2) ASSISTENZIALE:

- aiuto nella organizzazione familiare, nella gestione dei tempi di vita, nell'uso delle opportunità associative, ricreative, scolastiche e di assistenza presenti nel territorio;
- indirizzo e orientamento nell'accesso ai servizi pubblici;
- collaborazione con i servizi psichiatrici o ospedalieri;
- segretariato sociale, ovvero disbrigo di pratiche accertata la non abilità sociale e relazionale dell'utente.